

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
31 gennaio 2008

Sommaro

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 84/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 85/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (Versione codificata)** 3★ **Regolamento (CE) n. 86/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ⁽¹⁾** 8

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Versione codificata) ⁽¹⁾** ... 12⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/84/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2008, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 17

2008/85/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, recante nomina di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni** 20

Commissione

2008/86/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 15 gennaio 2008, relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4** 21



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 84/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	138,6
	MA	40,0
	SN	192,7
	TN	129,8
	TR	92,3
	ZZ	118,7
0707 00 05	EG	190,8
	JO	202,1
	MA	50,4
	TR	111,7
	ZZ	138,8
0709 90 70	MA	68,0
	TR	155,5
	ZA	79,4
	ZZ	101,0
0709 90 80	EG	355,3
	ZZ	355,3
0805 10 20	EG	48,1
	IL	61,1
	MA	60,9
	TN	56,1
	TR	69,5
	ZA	22,3
	ZZ	53,0
0805 20 10	IL	107,2
	MA	83,8
	TR	95,7
	ZZ	95,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	85,9
	IL	69,7
	JM	103,1
	MA	154,5
	PK	46,3
	TR	75,6
	US	60,1
	ZZ	85,0
0805 50 10	EG	74,2
	IL	126,6
	MA	90,6
	TR	118,9
	ZZ	102,6
0808 10 80	CA	84,1
	CL	60,8
	CN	83,0
	MK	39,9
	US	112,7
	ZZ	76,1
0808 20 50	CL	59,3
	CN	57,3
	TR	159,1
	US	96,5
	ZA	91,9
	ZZ	92,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 85/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) È opportuno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 6/2008 della Commissione, del 4 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽⁴⁾. È opportuno adeguare o completare tali disposizioni.
- (3) È opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre nei casi in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata.
- (4) Data la situazione prevedibile del mercato, è necessario configurare periodi flessibili d'ammasso da tre a sette mesi.
- (5) È opportuno stabilire un quantitativo minimo di ammasso a garanzia della serietà delle offerte. Occorre stabilire il quantitativo minimo per ciascun ritiro.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 (GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 13.

(6) Per garantire il rispetto degli obblighi connessi all'ammasso privato, deve essere costituita una cauzione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 6/2008.

Articolo 2

1. Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato I.

2. Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,45 EUR/t al giorno.

Articolo 3

Il quantitativo minimo per contratto è di quattro tonnellate, espresso in carne non disossata.

Articolo 4

Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso.

Se tali condizioni per il ritiro non sono rispettate:

— l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2008, e

— è incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 5 relativamente al quantitativo ritirato.

Articolo 5

L'importo della cauzione ammonta a 145 EUR/t.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3447/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite addressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervencijos agentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciósi hivatalok címei — Indirizzi ta' l-agenziji ta' intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tél. (32-2) 287 24 11
Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/
An Roinn Talmhaíochta agus Bia
Johnston Castle Estate
County Wexford
Tel. (353-53) 91634 00
Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“
Разплащателна агенция
1618 София,
ул. Цар Борис III № 136
тел. (+ 359-2) 818 72 02
факс (+ 359-2) 818 72 67

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Εισοχών Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)
Αχαρνών 241
GR-104 46 Αθήνα
Τηλ. (+30) 210 228 41 80
Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: (420) 222 87 14 60
Fax: (420) 222 87 16 80

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia 8
E-28005 Madrid
Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10
Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for Fødevarerhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00
Fax (45) 33 95 80 34

FRANCE

Office de l'élevage
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 30003
93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex
Tél. (33) 173 30 30 00
Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Tel. (49-228) 68 45 37 56
Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39-06) 449 49 91
Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet)
Narva mnt. 3
51009 Tartu
Tel: +372 737 1200
Faks: +372 737 1201

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία
Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20
CY-2000 Λευκωσία
Τηλ. (+357) 22 55 77 77
Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga, Latvija
Tālr.: (371) 702 75 42
Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12
LT-01122 Vilnius
Tel. (+370 5) 268 50 50
Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section «Cheptel et viande»
113-115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Tél. (352) 47 84 43
Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867
Tel.: (36-1) 219 45 17
Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment
Barriera Wharf
Valletta CMR02
Malta
Tel.: (+356) 22952000, 22952222
Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31-475) 35 54 44
Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel. (43-1) 33 15 12 18
Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Mięsa
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 661 71 09
faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pesca, IP
Rua Castilho, n.º 45-51
P-1269-164 Lisboa
Tel.: (351) 213 846 000
Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
București
Bld. Carol I, nr. 17, sector 2
Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 93 59
Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97
Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket
Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen
Interventioyksikkö/Interventionsenheten
Malminkatu/Malmgatan 16
PL/PB 256
FI-00101 Helsinki/Helsingfors
Suomi/Finland
Puhelin/Tel. +358 20 772 007
Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,
Intervention Division
S-551 82 Jönköping
Tfn (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle-upon-Tyne
NE4 7YH
Tel. (44-191) 273 96 96

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione
(GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46)

Regolamento (CEE) n. 273/91 della Commissione
(GU L 28 del 2.2.1991, pag. 28)

Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione limitatamente all'articolo 2
(GU L 120 del 15.5.1991, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 879/95 della Commissione
(GU L 91 del 22.4.1995, pag. 2)

Regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione limitatamente all'articolo 2, paragrafo 2
(GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3447/90	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 86/2008 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.
- (2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena ricono-

sciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

- (3) La Repubblica ceca, la Germania e la Spagna hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1278/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 20).

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
AT	AUSTRIA	AT OP Q1
AT	AUSTRIA	AT-KO-Q1
AT	AUSTRIA	AT-3-ME-Q1
AT	AUSTRIA	AT-4-KI-Q1
AT	AUSTRIA	AT 4 WL Q 1
AT	AUSTRIA	AT-4-VB-Q1
AT	AUSTRIA	AT 6 10 Q 1
AT	AUSTRIA	AT 6 04 Q 1
BE	BELGIO	BE VQ 1003
BE	BELGIO	BE VQ 1010
BE	BELGIO	BE VQ 1011
BE	BELGIO	BE VQ 1012
BE	BELGIO	BE VQ 1013
BE	BELGIO	BE VQ 1016
BE	BELGIO	BE VQ 1017
BE	BELGIO	BE VQ 3001
BE	BELGIO	BE VQ 3008
BE	BELGIO	BE VQ 3014
BE	BELGIO	BE VQ 3015
BE	BELGIO	BE VQ 4009
BE	BELGIO	BE VQ 4017
BE	BELGIO	BE VQ 7015
CY	CIPRO	CB 0011
CY	CIPRO	CB 0012
CY	CIPRO	CB 0061
CY	CIPRO	CB 0013
CY	CIPRO	CB 0031
CZ	REPUBBLICA CECA	21750016
CZ	REPUBBLICA CECA	21750027
CZ	REPUBBLICA CECA	61750009
DE	GERMANIA	BB-1

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
DE	GERMANIA	BW-1
DE	GERMANIA	BY-1
DE	GERMANIA	BY-2
DE	GERMANIA	BY-3
DE	GERMANIA	BY-4
DE	GERMANIA	HE-1
DE	GERMANIA	HE-2
DE	GERMANIA	NI-1
DE	GERMANIA	NI-2
DE	GERMANIA	NI-3
DE	GERMANIA	NW-1
DE	GERMANIA	NW-2
DE	GERMANIA	NW-3
DE	GERMANIA	NW-4
DE	GERMANIA	NW-5
DE	GERMANIA	NW-6
DE	GERMANIA	NW-7
DE	GERMANIA	NW-8
DE	GERMANIA	RP-1
DE	GERMANIA	SN-1
DE	GERMANIA	SN-2
DE	GERMANIA	TH-1
DE	GERMANIA	TH-2
ES	SPAGNA	ES/01/02/05
ES	SPAGNA	ES/05/02/12
ES	SPAGNA	ES/05/03/13
ES	SPAGNA	ES/09/02/10
ES	SPAGNA	ES/17/02/07
ES	SPAGNA	ES/04/03/11
ES	SPAGNA	ES/04/03/14
ES	SPAGNA	ES/09/03/15
ES	SPAGNA	ES/09/06/18
ES	SPAGNA	ES/10/07/20
FR	FRANCIA	38.193.01
GR	GRECIA	GR.1
GR	GRECIA	GR.2
HU	UNGHERIA	HU12MK001

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
IE	IRLANDA	IRL-HBQ-1-2003 Unit A
IT	ITALIA	003AL707
IT	ITALIA	305/B/743
IT	ITALIA	132BG603
IT	ITALIA	170BG601
IT	ITALIA	233BG601
IT	ITALIA	068CR003
IT	ITALIA	006FR601
IT	ITALIA	054LCO22
IT	ITALIA	I - 19/ME/01
IT	ITALIA	119RM013
IT	ITALIA	006TS139
IT	ITALIA	133VA023
MT	MALTA	BQ 001
NL	PAESI BASSI	NL-13000
NL	PAESI BASSI	NL-13001
NL	PAESI BASSI	NL-13002
NL	PAESI BASSI	NL-13003
NL	PAESI BASSI	NL-13004
NL	PAESI BASSI	NL-13005
NL	PAESI BASSI	NL-13006
NL	PAESI BASSI	NL-13007
NL	PAESI BASSI	NL-13008
NL	PAESI BASSI	NL-13009
NL	PAESI BASSI	NL-13010
PL	POLONIA	14084501
PT	PORTOGALLO	05.01/CQA
PT	PORTOGALLO	01.02/CQA
UK	REGNO UNITO	21/07/01
UK	REGNO UNITO	21/07/02»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE.

(3) In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta.

(4) Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso.

(5) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.

(6) È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti.

(7) Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia».

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/77/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.

Articolo 2

La direttiva 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari

Tipo o categoria di prodotti alimentari	Indicazione
Prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata grazie a gas d'imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	«confezionato in atmosfera protettiva»
I prodotti alimentari che contengono edulcorante/i nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE	«con edulcorante/i» Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE
I prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più edulcoranti nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE	«con zucchero/i e edulcorante/i» Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE
Prodotti alimentari contenenti aspartame	«contengono una fonte di fenilalanina»
Prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10 %	«un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi»
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l	La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto
Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto
Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol ⁽²⁾ .	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.⁽²⁾ Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 94/54/CE della Commissione	(GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14)
Direttiva 96/21/CE del Consiglio	(GU L 88 del 5.4.1996, pag. 5)
Direttiva 2004/77/CE della Commissione	(GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

Direttiva	Termine di attuazione
94/54/CE	30 giugno 1995 (*)
96/21/CE	30 giugno 1996 (**)
2004/77/CE	20 maggio 2005 (***)

(*) Conformemente all'articolo 2, primo comma della direttiva 94/54/CE:

«Se necessario gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative regolamentari e amministrative prima del 30 giugno 1995 in modo da:

- consentire, entro il 1° luglio 1995, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva,
- vietare, dal 1° gennaio 1997, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. I prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono tuttavia essere posti in commercio sino a esaurimento delle scorte.»

(**) Conformemente all'articolo 2, primo comma della direttiva 96/21/CE:

«Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1° luglio 1996 in modo da:

- autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1996,
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.»

(***) Conformemente all'articolo 2 della direttiva 2004/77/CE:

«1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005.

2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2006. I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino a esaurimento delle scorte.»

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 94/54/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
—	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2008

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

(2008/84/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2007 e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali per la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi.

(2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007,

la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(3) Scopo della misura speciale è far sì che, per quanto attiene alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine, detti ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione siano considerati come interamente situati sul territorio di uno degli Stati membri, in conformità con un accordo concluso tra i due Stati membri sulla suddivisione della responsabilità per la costruzione o la manutenzione di detti ponti di confine.

(4) In assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi o acquisto intracomunitario di beni occorrerebbe accertare se il luogo dell'imposizione sia la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia. Le opere eseguite su un ponte di confine sul territorio tedesco sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto polacca.

(5) La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l'applicazione dell'imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in oggetto.

(6) La deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull'Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull'Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell'allegato della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche a tutti gli altri ponti che rientrano nell'ambito dell'accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tramite scambio di note diplomatiche.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania, nonché, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto

concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

ALLEGATO

I ponti di cui all'articolo 1 sono quelli di seguito indicati.

1. La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
 - a) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.
 2. La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
 - a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.
 3. La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
 - a) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Neurüdnitz e Siekierki al punto 653,903;
 - b) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Küstrin Kietz e Küstrin Kostrzyn al punto 615,102;
 - c) il ponte di confine sull'Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640;
 - d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hagenwerder e Ręczyn al punto 169,611;
 - e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hirschfelde e Trzciniec Zgorzelecki al punto 186,281.
 4. La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
 - a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubin al punto 13,375;
 - b) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubinek al punto 17,625;
 - c) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Forst e Tuplice al punto 51,935;
 - d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Bad Muskau e Łęknica al punto 80,530;
 - e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470;
 - f) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Görlitz e Zgorzelec al punto 153,885;
 - g) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,220;
 - h) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,780.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2008
recante nomina di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni
(2008/85/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. MUÑOZ GANUZA e del sig. MORALES FEBLES,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

— il sig. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

e

— il sig. Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL
COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 15 gennaio 2008

relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

(2008/86/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Occorre che l'allegato 4 sia integrato da una serie di appendici, come indicato nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'Accordo acclusa a quest'ultimo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'Accordo).
- (3) Le appendici dell'allegato 4 sono state rispettivamente sostituite dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto per l'agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione ⁽¹⁾, e dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto per l'agricoltura ⁽²⁾.
- (4) Dall'entrata in vigore delle suddette decisioni la normativa fitosanitaria delle Parti in settori che incidono sull'Accordo è stata modificata.
- (5) Dato l'allargamento della Comunità e viste le modifiche apportate all'elenco delle autorità responsabili del rilascio del passaporto fitosanitario, occorre integrare tale elenco.

- (6) È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici da 1 a 4 dell'allegato 4 dell'Accordo sono sostituite dai testi allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

*Per il comitato misto per l'agricoltura**Il presidente e capo della
delegazione comunitaria*
Paul van GELDORP*Il capo della
delegazione svizzera*
Krisztina BENDE*Il segretario del comitato misto per l'agricoltura*
Hans-Christian BEAUMOND⁽¹⁾ GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.⁽²⁾ GU L 78 del 24.3.2005, pag. 50.

APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

Viburnum spp.

1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

- b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DA OPERATORI AUTORIZZATI A PRODURRE PER LA VENDITA AI PROFESSIONISTI DELLA PRODUZIONE VEGETALE, ESCLUSI I VEGETALI, I PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PREPARATI E PRONTI PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, E PER I QUALI È GARANTITO CHE LA PRODUZIONE È NETTAMENTE SEPARATA DA QUELLA DI ALTRI PRODOTTI

2.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3

2.3. *Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato*

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4. *Sementi e bulbi destinati all'impianto*

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5. *Vegetali da impianto*

Allium porrum L.

2.6. *Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto*

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e i quali possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera a della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1. FATTI SALVI I VEGETALI DI CUI ALLA LETTERA C DELLA PRESENTE APPENDICE, TUTTI I VEGETALI DESTINATI ALL'IMPIANTO ESCLUSE LE SEMENTI

2. SEMENTI

2.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto quelle di *Oryza* spp.

Trifolium spp.

2.2. Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

- 2.3. Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti
- Triticum*
- Secale*
- X *Triticosecale*
3. PARTI DI VEGETALI, ESCLUSI FRUTTI E SEMENTI
- Acer saccharum* Marsh., originario degli USA e del Canada
- Apium graveolens* L. (ortaggi a foglia)
- Aster* spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Camellia* sp.
- Conifere (*Coniferales*)
- Dendranthema* (DC) Des Moul.
- Dianthus* L.
- Eryngium* L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Gypsophila* L.
- Hypericum* L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Lisianthus* L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Ocimum* L. (ortaggi a foglia)
- Orchidaceae* (fiori recisi)
- Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.
- Populus* L.
- Prunus* L., originario di paesi extraeuropei
- Rhododendron* spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.
- Rosa* L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Quercus* L.
- Solidago* L.
- Trachelium* L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
- Viburnum* spp.
4. FRUTTA
- Annona* L., originaria di paesi extraeuropei
- Cydonia* L., originaria di paesi extraeuropei
- Diospyros* L., originario di paesi extraeuropei
- Malus* Mill., originario di paesi extraeuropei
- Mangifera* L., originaria di paesi extraeuropei
- Momordica* L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5. TUBERI NON DESTINATI ALL'IMPIANTO

Solanum tuberosum L.

6. LEGNO CHE HA CONSERVATO IN TUTTO O IN PARTE LA SUPERFICIE ROTONDA NATURALE, CON O SENZA CORTECCIA, O RIDOTTO IN LAMELLE, TRUCCIOLE, SEGATURA, AVANZI O CASCAMI DI LEGNO:

a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

— *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

— *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

— *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

— *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

— conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni figuranti nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squa-drato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scor-tecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- c) — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;

— legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7. TERRA E MEZZO DI COLTURA

- a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

— Turchia,

— Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,

— paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. CORTECCIA, SEPARATA DEL TRONCO, DI:

- conifere (*Coniferales*) originarie di paesi non europei.

9. CEREALI ORIGINARI DELL'AFGHANISTAN, DELL'INDIA, DELL'IRAN, DELL'IRAK, DEL MESSICO, DEL NEPAL, DEL PAKISTAN, DEL SUDAFRICA E DEGLI STATI UNITI DEI SEGUENTI GENERI

Triticum

Secale

X *Triticosecale*

C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA SVIZZERA CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN CERTIFICATO FITOSANITARIO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ

1.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, eccetto le *Phoenix* spp. originarie di Algeria e Marocco

1.2. *Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi*

Phoenix spp.

1.3. *Sementi*

Oryza spp.

1.4. *Frutta*

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO DELLA VEGETALI COMUNITÀ CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN CERTIFICATO FITOSANITARIO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA

3. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA SVIZZERA DI CUI È VIETATA L'IMPORTAZIONE IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ

3.1. *Vegetali, esclusi frutti e sementi*

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ DI CUI È VIETATA L'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA

4.1. *Vegetali*

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

APPENDICE 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE della Commissione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione

- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., modificata da ultimo dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, modificata da ultimo dalla decisione 2005/775/CE
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 2006/915/CE
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte, modificata da ultimo dalla decisione 2006/564/CE
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 2006/750/CE della Commissione

- Decisione 2005/649/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate province di Cuba
- Decisione 2005/850/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2006/916/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RO 2007 2369)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2004 1599).

APPENDICE 3

AUTORITÀ RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI FITOSANITARI

Comunità europea

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel. (359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter «Gramada»

Tel. (359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 «Komlushka nizina» Str.

Tel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 «Sofroni Vrachanski» Str. № 23

Tel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 «Magistralna» Str. № 30

Tel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 «Targovska» Str. № 12

Tel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 «Kethudov» Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 «Kliment Ohridski» Str. № 27

Tel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 «Demokracia» Str. № 1, floor. 4

Tel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven
5800 «Vasil Levsky» Str. № 1, floor 13
Tel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv
4000 «Brezovsko shose» Str.
Tel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe
7005 «Ivan Vedar» Str. № 12
Tel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora
6000 «Raina Kandeve» Str. № 63
Tel. (359) 42 605 388
Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo
6300 «Plovdivska» Str. № 6
Tel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration
Tesnov 17
CZ-11705, Praha 1
Tel. (420) 233 022 240
Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel. (45) 45 26 36 00
Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg
Außenstelle Stuttgart
Reinsburgstraße 107
70197 Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart
— Pflanzenschutzdienst —
D-Stuttgart

Regierungspräsidium Karlsruhe
— Pflanzenschutzdienst —
D-Karlsruhe

Regierungspräsidium Freiburg
— Pflanzenschutzdienst —
D-Freiburg

Regierungspräsidium Tübingen
— Pflanzenschutzdienst —
D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz
D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin
Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle
D-Berlin

BRANDENBURG	Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Abteilung Pflanzenschutzdienst D-Frankfurt (Oder)
BREMEN	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen Pflanzengesundheitskontrolle D-Bremen und Bremerhaven
HAMBURG	Universität Hamburg Pflanzenschutzamt Amtliche Pflanzenbeschau D-Hamburg
HESSEN	Regierungspräsidium Gießen Pflanzenschutzdienst Hessen D-Wetzlar
MECKLENBURG-VORPOMMERN	Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Pflanzenschutzdienst D-Rostock
NIEDERSACHSEN	Landwirtschaftskammer Niedersachsen Pflanzenschutzamt D-Hannover
NORDRHEIN-WESTFALEN	Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen D-Bonn Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen D-Münster
RHEINLAND-PFALZ	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion D-Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion D-Neustadt a.d. Weinstraße Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L. D-Bad-Kreuznach
SAARLAND	Landwirtschaftskammer für das Saarland Pflanzenschutzdienst D-Lebach
SACHSEN	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Pflanzliche Erzeugung D-Dresden
SACHSEN-ANHALT	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Dezernat Pflanzenschutz D-Bernburg
SCHLESWIG-HOLSTEIN	Amt für ländliche Räume Kiel Abteilung Pflanzenschutz D-Kiel Amt für ländliche Räume Lübeck Abteilung Pflanzenschutz D-Lübeck Amt für ländliche Räume Husum Abteilung Pflanzenschutz D-Husum
THÜRINGEN	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena Referat Pflanzenschutz D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department
Plant Production Inspectorate
Teaduse 2
EE-75501 Saku, Harju m/k
Tel. (372) 6712641
Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Avenue
EL-176 71 Athens
Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51
Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
C Alfonso XII nº 62
E-28014 Madrid
Tel. (34) 91 347 82 43
Fax (34) 91 347 82 48

1. ANDALUCÍA Dirección General de la Producción Agraria
c/ Tabladilla, s/n
E-41013 Sevilla
Tel. (34-95) 503 22 79
Fax (34-95) 503 25 00
2. ARAGÓN Dirección General de Alimentación
Pº María Agustín, 36
E-50004-Zaragoza
Tel. (34-976) 71 46 36
Fax (34-976) 71 46 77
3. ASTURIAS Dirección General de Agroalimentación
c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —
E-33005 Oviedo — Asturias
Tel. (34-985) 10 56 37
Fax (34-985) 10 55 17
4. BALEARES Dirección General de Agricultura
c/ Foners, 10
E-07006 Palma de Mallorca — Baleares
Tel. (34-971) 17 61 05
Fax (34-971) 17 61 56
5. CANTABRIA Dirección General de Desarrollo Rural
c/ Gutiérrez Solana, s/n
E-39011 Santander
Tel. (34-942) 20 78 39
Fax (34-942) 20 78 03
6. CASTILLA Y LEÓN Dirección General de Producción Agropecuaria
c/ Rigoberto Cortejoso, 14
E-47014 Valladolid
Tel. (34-983) 41 90 02-04
Fax (34-983) 41 92 38
7. CASTILLA LA MANCHA Dirección General de Producción Agropecuaria
c/ Pintor Matías Moreno, 4
E-45002 Toledo
Tel. (34-925) 26 67 11
Fax (34-925) 26 68 97

-
- | | |
|----------------|--|
| 8. CATALUÑA | Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona
Tel. (34-93) 304 67 00
Fax (34-93) 304 67 60 |
| 9. EXTREMADURA | Dirección General de Explotaciones Agrarias
Avda. de Portugal, s/n
E-06800 Mérida (Badajoz)
Tel. (34-924) 00 23 47
Fax (34-924) 00 21 23 |
| 10. GALICIA | Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria
Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n
E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña
Tel. (34-981) 54 47 77
Fax (34-981) 54 57 35 |
| 11. LA RIOJA | Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja
Avda. de la Paz, 8-10
E-26071 Logroño — La Rioja
Tel. (34-941) 29 16 00
Fax (34-941) 29 16 02 |
| 12. MADRID | Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Ronda de Atocha, 17
E-28012 Madrid
Tel. (34-91) 580 19 29
Fax (34-91) 580 19 53 |
| 13. MURCIA | Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria
Plaza Juan XXIII, s/n
E-30071 Murcia
Tel. (34-968) 36 27 18-19
Fax (34-968) 36 27 25 |
| 14. NAVARRA | Dirección General de Agricultura y Ganadería
c/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona — Navarra
Tel. (34-848) 42 66 32
Fax (34-848) 42 67 10 |
| 15. PAÍS VASCO | Dirección de Agricultura y Ganadería
c/ Donostia — San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava
Tel. (34-945) 01 96 36
Fax (34-945) 01 99 89 |
| 16. VALENCIA | Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria
c/ Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia
Tel. (34-96) 342 48 36
Fax (34-96) 342 48 43 |
-

F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux
251, Rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Tel. (33-1) 49558153
Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food
Horticulture and Plant Health Division
Maynooth Business Campus
IRL-Maynooth Co. Kildare
Tel. (353-1) 5053354
Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 Roma
Tel. (39-06) 46656098
Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39
Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service
Plant Quarantine Department
Lielvardeš 36/38
LV-1006 Riga
Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928
Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service
Plant Quarantine Department
Kalvariju str. 62
LT-09304 Vilnius
Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50
Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux
16, route d'Esch — BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tel. (352) 457172 218
Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office
Directorate of Plant Protection,
Soil Conservation and Agri-environment
H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel. (36-1) 309-1037
Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture
H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel. (36-1) 336-9115
Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,
Rural Affairs and Paying Agency Division
Plant Health Department,
Surveillance and Inspectorate Unit,
Plant Biotechnology Centre
Annibale Preca Street,
Lija LJA 1915
Malta.
Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22
Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Plantenziektenkundige Dienst
Geertjesweg 15 — Postbus 9102
NL-6700 HC Wageningen
Tel. (31-317) 496911
Fax (31-317) 421701

AT

- | | |
|------------------|--|
| BURGENLAND | Burgenländische Landwirtschaftskammer
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Esterhazystraße 15
A-7001 Eisenstadt
Tel. (43) 2682 702/651
Fax (43) 2682 702/691 |
| KÄRNTEN | Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 11
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Mießtaler Straße 1
A-9021 Klagenfurt
Tel. (43) 50 536/31111
Fax (43) 50 536/31100 |
| NIEDERÖSTERREICH | Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Wiener Straße 64
A-3100 St. Pölten
Tel. (43) 2742 259/2600
Fax (43) 2742 259/2209 |
| OBERÖSTERREICH | Landwirtschaftskammer für Oberösterreich
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Auf der Gugl 3
A-4021 Linz
Tel. (43) 50 6902/1412
Fax (43) 50 6902/1427 |
| SALZBURG | Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Schwarzstraße 19
A-5024 Salzburg
Tel. (43) 662 870571/241
Fax (43) 662 870571/295 |
| STEIERMARK | Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark
Fachabteilung 10 B
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Ragnitzstraße 193
A-8047 Graz
Tel. (43) 316 877/6630
Fax (43) 316 877/6643 |

TIROL	Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung III c Amtlicher Pflanzenschutzdienst Meinhardstraße 8 A-6010 Innsbruck Tel. (43) 512 508/2549 Fax (43) 512 508/2545
VORARLBERG	Landwirtschaftskammer für Vorarlberg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Montfortstraße 9 A-6900 Bregenz Tel. (43) 5574 400/230 Fax (43) 5574 400/602
WIEN	Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 42 Amtlicher Pflanzenschutzdienst Johannesgasse 35 A-1030 Wien Tel. (43) 1 911 25 55 12 Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service
(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
30, Wspólna Street
PL-00-930 Warsaw
Tel. (48) 22 623 24 04
Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas
Edifício 1 — Tapada da Ajuda
P-1349-018 Lisboa
Tel. (351) 21 361 32 74
Fax (351) 21 361 32 77

RO

Autorità centrale:
MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development
National Phytosanitary Agency
Elena Leota
Tel. (40 21) 3072386/686
Fax (40 21) 3072485

Posti d'ispezione frontaliere (PIF)**ALBIŢA**

Tel. (40) 235 482731
Fax (40) 235 482731

IAŞI

Tel. (40) 232 234336
Fax (40) 232 234336

DORNEŞTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434
Fax (40) 230 280434

BUCUREŞTI

Tel. (40) 21 2041557
Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024
Fax (40) 261 773024

TIMIŞOARA

(40) 256 204987
(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630
(40) 236 470630

CONSTANŢA

(40) 241 601943
(40) 241 601943

Unità fitosanitarie di contea

ALBA

(40) 258 831543
(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108
(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922
(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019
(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405
(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673
(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278
(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728
(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140
(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073
(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222
(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065
(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473
(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703
(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353
(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026
(40) 245 221026

DOJ

(40) 251 426911
(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411
(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819
(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036
(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435
(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241
(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236
(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009
(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174
(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420
(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752
(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616
(40) 265 253298

NEAMŢ	TELEORMAN
(40) 233 227889	(40) 247 312281
(40) 233 221397	(40) 247 326684
OLT	TIMIŞOARA
(40) 249 416078	(40) 256 217029
(40) 249 415360	(40) 256 217029
PRAHOVA	TULCEA
(40) 244 591332	(40) 240 524980
(40) 244 513464	(40) 240 524691
SATU MARE	VASLUI
(40) 261 715005	(40) 235 311242
(40) 261 711049	(40) 235 311505
SĂLAJ	VÂLCEA
(40) 260 614413	(40) 250 741322
(40) 260 620491	(40) 250 748421
SIBIU	VRANCEA
(40) 269 223719	(40) 237 222596
(40) 269 223309	(40) 237 239074
SUCEAVA	BUCUREŞTI
(40) 230 531677	(40) 21 4131912
(40) 230 524419	(40) 21 4135340

SI

Autorità centrale:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 3094 379
Fax (386) 1 3094 335

Materiale di moltiplicazione certificato:

Agricultural institute of Slovenia
Hacquetova 17
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 280 5262
Fax (386) 1 280 5255

Piante di luppolo:

Institute of hop research of Slovenia
Zalskega tabora 2
SI-3310 Žalec
Tel. (386) 3 712 1600
Fax (386) 3 712 1620

Vegetali e prodotti vegetali importati:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food
Phytosanitary Inspection
Parmova 33
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386) 1 434 5700
Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection
Central Control and Testing Institute of Agriculture
Hanulova 9/A
SK-84429 Bratislava 42
Tel. (421) 2 6920 4476
Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)
Plant Protection Unit
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
Tel. (358 20) 77 2003
Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönköping
Tel. (46) 36 155000
Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House, King's Pool
1-2 Peasholme Green
UK-York YO 1 7PX
Tel. (44-1904) 455161
Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh
EH14 1TY
United Kingdom

National Assembly for Wales
Animal and Plant Health Division
Welsh Assembly Government
Crown Buildings
Cathays Park
UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)
Dundonald House
Upper Newtonards Road
UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries
P.O. Box 327
Howard Davis Farm
Trinity
UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer
Committee for Horticulture
Raymond Falla House, PO Box 459
Longue Rue (Burnt Lane)
St. Martin's
UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture
Knockaloe Peel
UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission
231 Corstorphine Road
UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l'agriculture
Service phytosanitaire fédéral
CH-3003 Berne
Tel. (41) 31 3222550
Fax (44) 31 3222634

APPENDICE 4

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate:

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE della Commissione

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RO 2007 2369)
